

## **TI\_GERICHTE 80.2015.99 vom 12. Mai 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-05-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2015.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2015.99)

FR: TI\_GERICHTE 80.2015.99 du 12 mai 2015

IT: TI\_GERICHTE 80.2015.99 del 12 maggio 2015

### **Regeste**

Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, riscossione di un capitale della previdenza individuale vincolata (3a) poco dopo, elusione d'imposta

### **Erwägungen**

#### **E. 4.1**

La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi "per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale". Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di pilastro 3a: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che: aa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza; b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio. La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata pilastro 3b; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 228).

#### **E. 4.2**

L'art. 3 cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento

dell'età ordinaria della rendita AVS. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio; la restituzione di mutui ipotecari (art. 3 cpv. 3 OPP 3).

#### **E. 4.3**

Se i fondi del pilastro 3a sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella previdenza professionale (2° pilastro), l'aver di previdenza deve essere trasferito direttamente dall'istituto di previdenza del pilastro 3a all'istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l'aver trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario notificare all'AFC la prestazione in capitale. D'altra parte l'importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre un'attestazione relativa agli importi riscattati (cfr. la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008: Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale svizzera, *Prévoyance et impôts*, A.8.2.1 e B.6.2.1). Quello disciplinato dall'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio, che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone tuttavia il trasferimento diretto all'istituto di previdenza, mentre il pagamento in contanti all'assicurato comporterà la scadenza della prestazione, che uscirà in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella privata dell'assicurato (Laffely-Maillard, op. cit., n. 25 ad art. 22 LIFD, p. 392).

#### **E. 4.4**

L'esistenza di una stretta relazione fra la previdenza professionale e quella individuale vincolata è quindi pacifica. Non si spiegherebbe altrimenti perché la legislazione federale sulla previdenza professionale ammetta la possibilità di trasferire fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione. A ulteriore riprova del loro stretto legame non va infine dimenticato che per determinare la misura dei riscatti ammessi nel secondo pilastro, si tiene conto anche della previdenza individuale vincolata. Secondo l'art. 60 a cpv. 2 dell'Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), infatti, l'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'aver del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Il limite è cioè costituito dal cosiddetto "piccolo" Pilastro 3a, riservato ai salariati e agli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP.

#### **E. 5.1**

Nel caso in esame, come visto, la contribuente non si è avvalsa della facoltà di trasferire i fondi della previdenza individuale vincolata nella cassa pensione, ma una volta raggiunta l'età di 59 anni ha preferito avvalersi del diritto al versamento della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a, chiedendo poi, nello scritto del 30 aprile 2015 intitolato "aggiunta al reclamo", di poter beneficiare dell'imposizione agevolata prevista dagli articoli 38 LT e 38

LIFD. Una simile scelta, diversa da quanto prospettato nel considerando precedente, è indubbiamente atta a conseguire un risparmio d'imposta. Se avesse seguito le regole codificate all'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, la ricorrente avrebbe potuto colmare almeno una parte delle proprie lacune nell'ambito del secondo pilastro in neutralità fiscale, trasferendo l'importo di fr. 72'974.– direttamente dal pilastro 3° alla cassa pensione. Così facendo avrebbe dovuto versare un importo di "soli" fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni contributivi, perdendo tuttavia il diritto di dedurre l'intera somma di fr. 241'752.– confluita nella \_\_\_\_\_ e di beneficiare nel contempo dell'imposizione agevolata degli articoli 38 LT e 38 LIFD con riguardo alla prestazione in capitale di fr. 72'974.–.

### **E. 5.2**

Nella già citata sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare che il versamento diretto dal pilastro 3a al 2° pilastro costituisce una reale opzione solo se il rapporto di previdenza relativo al pilastro 3a viene nel contempo sciolto ( decisione TF n. 2C\_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 5.3 ). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpreta invero meno restrittivamente l'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, ammettendo la possibilità di un trasferimento anche solo parziale dalla previdenza individuale vincolata alla previdenza professionale in senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto di previdenza. Ciò che si giustifica in particolar modo per non discriminare i contribuenti che dispongono di un solo pilastro 3a nei confronti di coloro che invece ne cumulano diversi e possono conseguentemente sciogliere più facilmente l'uno o l'altro rapporto di previdenza ( cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 136 del 23 giugno 2014, n. 893 ). Comunque sia, nella fattispecie il rapporto di previdenza che legava la ricorrente con la \_\_\_\_\_ AG è stato sciolto con il versamento della prestazione in capitale di fr. 72'974.–, come dimostra inequivocabilmente il "Conteggio Scioglimento del contratto Polizza n. \_\_\_\_\_" che si trova nell'incarto fiscale. Il versamento diretto dalla previdenza individuale vincolata alla cassa pensione rappresentava quindi una reale opzione, che la ricorrente ha deciso di non seguire, scegliendo invece una modalità alternativa, non prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. È quindi lecito supporre che la sua vera intenzione non fosse quella di trasferire i fondi nella previdenza professionale, bensì di incassare la prestazione in capitale, di sottoporla all'imposizione agevolata prevista dalla legge e di chiedere poi la deduzione dal reddito imponibile dell'intero importo versato alla cassa pensione. Il tutto per conseguire un risparmio d'imposta e non certo per migliorare la propria situazione previdenziale, posto come la ricorrente ha nel contempo sciolto la polizza d'assicurazione conclusa con \_\_\_\_\_ AG.

### **E. 5.3**

In simili circostanze, sono quindi adempiuti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'elusione fiscale, senza la necessità di ulteriori particolari approfondimenti. Del resto, il carattere insolito della scelta alternativa della ricorrente, che pretende di riscattare delle lacune della cassa pensione con gli averi della previdenza individuale vincolata, senza avvalersi della facoltà di trasferire direttamente tali fondi dal pilastro 3a al 2° pilastro in neutralità fiscale, così come il suo intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute sono già dimostrati dal fatto che l'importo di fr. 72'974.–, in questo modo, viene dedotto due volte dal reddito imponibile: una prima volta quando viene versato nel pilastro 3a e una seconda volta quando viene utilizzato per riscattare le lacune nell'ambito del secondo pilastro ( Locher , Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 61 ad

art. 33 LIFD, p. 834). Assodata infine la vicinanza temporale tra il riscatto degli anni contributivi e il prelievo dal pilastro 3a, avvenuti nello stesso periodo fiscale, così come l'importante risparmio fiscale ottenuto dalla ricorrente, l'esistenza di un'elusione fiscale non può essere messa validamente in discussione. Venendo proprio a quest'ultimo aspetto, in base ad un calcolo intrapreso da questa Camera, il risparmio d'imposta ammonta a fr. 21'080.55 ed adempie senz'altro le condizioni per poter essere considerato "rilevante". Infatti, l'imposta sul reddito (federale, cantonale e comunale) per il 2011 si ridurrebbe, per effetto della deduzione dei contributi, nella misura di ben fr. 23'567.20. Il risparmio netto diminuisce, tuttavia, se si tiene conto dell'imposta sulla prestazione in capitale del pilastro 3°, di complessivi fr. 2'486.65.

#### **E. 5.4**

Bene ha quindi fatto l'autorità di tassazione a riconoscere in deduzione unicamente l'importo di fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni di contributi e nel contempo a non assoggettare all'imposta annua intera degli articoli 38 LT e LIFD la prestazione in capitale di fr. 72'974.–. Prestazione, questa, che non è evidentemente stata assoggettata nemmeno all'imposta ordinaria, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente. Deduzione per persona bisognosa a carico

#### **E. 6.1**

Per l'imposta cantonale, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da fr. 5'600.– a fr. 10'900.– al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Analogamente, per l'imposta federale diretta, l'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

#### **E. 6.2**

Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa (*erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person*). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

#### **E. 6.3**

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t). Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all'applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate ( Locher , op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD, p. 883).

#### **E. 6.4**

Come esposto in narrativa, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato alla contribuente la postulata deduzione per persona bisognosa a carico, in difetto del secondo requisito dello stato di bisogno. Nella decisione qui impugnata, l'autorità sottolineava in particolar modo che la sua richiesta di documentazione del 31 marzo 2015 era rimasta inevasa e che mancava conseguentemente "la prova delle condizioni di stato di bisogno e quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della contribuente". Nel frattempo, con scritto del 28 maggio 2015, RI 1 ha confermato la propria volontà di impugnare la decisione su reclamo, dando parzialmente seguito alle richieste dell'autorità. Allo stesso ha infatti allegato una copia della tassazione notificata alla madre dalle competenti autorità fiscali del Canton \_\_\_\_\_, dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una sostanza imponibile di fr. 15'000.–.

#### **E. 6.5**

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la presenza di un reddito imponibile in capo alla (presunta) persona bisognosa porta ad escludere lo stato di bisogno richiesto dalla legge, proprio perché la persona in questione può ancora contare su un reddito che, per quanto ritenuto esiguo, le permette di far fronte autonomamente alle spese necessarie. Sarebbe irragionevole, oltre che contrario alla lettera e allo spirito della legge, considerare in stato di bisogno una persona fintanto che la stessa possa contare su di un reddito sufficiente a far fronte alle spese correnti, che peraltro la ricorrente non ha comprovato, malgrado l'espreso invito dell'autorità di tassazione.

#### **E. 7**

Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 2'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 2'080.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -;

-; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario  
del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.